

Montagna, riecco i doppi punteggi

Debutta anche un concorso riservato per i presidi incaricati

DI ANTIMO DI GERONIMO

Docenti precari che saranno convocati per le assunzioni nel mese di luglio dovranno fare i conti con il doppio punteggio di montagna. Idem per i supplenti che saranno nominati dai dirigenti scolastici successivamente. Intanto, si profila un nuovo concorso riservato per i presidi incaricati. Sono alcune delle novità che ha introdotto la camera dei deputati in sede di approvazione del decreto omnibus (Ac 5697). Modifiche che prevedono la cancellazione della supervalutazione del servizio di montagna a partire dal prossimo anno scolastico. Fatto salvo, però, il riconoscimento del doppio punteggio maturato negli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005.

■ LA MONTAGNA RESTA

Dunque, tutto resta come prima: 24 punti a coloro che hanno prestato e presteranno servizio in una scuola considerata di montagna. Ovvero, che sia ubicata nell'elenco dei comuni montani elaborato dal ministero dell'istruzione (disponibile sul sito: http://www.istruzione.it/reclutamento/allegati04/mon_as_co_002.pdf). E che risulti situata a un'altezza di almeno 600 metri sul livello del mare. In pratica, la tabella allegata alla legge n. 143/2004 non subirà alcuna modifica, per quanto riguarda i punteggi indicati alla lettera h). E anche quest'anno ci sarà la corsa ad accaparrarsi le sedi che danno titolo al superbonus. Con tutti i disagi del caso.

■ LA QUESTIONE DELLE SECONDE CONVOCAZIONI

Tra i vari aspetti paradossali della vicenda vi è quello dei docenti assunti in seconda convocazione. Che scavalcheranno gli ultimi nominati in prima convocazione su sedi non montane, se avranno prestato servizio in sedi di montagna non disponibili all'atto della prima convocazione. Un rischio dal quale non è possibile difendersi, perché, se si rifiuta la cattedra in prima convocazione, non si ha più diritto a essere convocati.

■ LA LOTTERIA DEGLI SPEZZONI

E l'unica alternativa è quella di rassegnarsi ad attendere eventuali chiamate da parte dei dirigenti scolastici sugli spezzoni di sei ore. Nel qual caso, non essendo prevista alcuna penalità in caso di rinuncia, è possibile scegliere di accettare solo sedi montane. Si tratta, peraltro, di ipotesi ad alto rischio. Le chiamate dei presidi, infatti, diventano sempre più improbabili, perché la legge prevede che gli spezzoni possano essere proposti ai supplenti solo se vengono rifiutati dai docenti di ruolo. In buona sostanza, se il docente non riesce a ottenere la sede di montagna al primo colpo, il rischio è quello di essere scavalcati

da aspiranti con meno punteggio, che potrebbero ottenerla in seconda convocazione, quando vengono fuori altre cattedre disponibili. Oppure bisogna optare per la lotteria degli spezzoni, con il rischio di rimanerne disoccupati.

■ IL SERVIZIO NELLE CARCERI

Resta inalterato anche il doppio punteggio per le scuole penitenziarie. La camera, infatti, pur avendo cancellato l'emendamento approvato dal senato, che prevedeva il riconoscimento della supervalutazione per il servizio negli istituti carcerari, di fatto, ha confermato quanto era già previsto nella legge n. 143. Che prevede, appunto, la supervalutazione di questo tipo di servizio.

■ TEMPI STRETTI PER L'APPROVAZIONE DEFINITIVA

Insomma, una questione che sembrava essere giunta a un punto di svolta. E che, invece, rischia di trascinarsi ancora per molto tempo. Salvo colpi di scena al senato. Piuttosto improbabili, in verità. L'approvazione definitiva al senato dovrà avvenire, infatti, in tempi molto brevi, forse già entro oggi. Il disegno di legge n. 5697

prevede la conversione in legge del decreto legge n. 7/2005 entro il 1° aprile.

■ CORSI E MASTER

La camera dei deputati è intervenuta anche sui master, i corsi di specializzazione e i corsi di perfezionamento. L'aula di Montecitorio ha approvato, infatti, un emendamento che prevede l'attribuzione di tre punti per i master e i corsi di specializzazione di due punti per i corsi di perfezionamento. I punti saranno attribuiti solo se i relativi titoli faranno riferimento a percorsi formativi, coerenti con le discipline insegnate, di durata annuale, terminati con un esame finale. Le nuove disposizioni partiranno dall'anno 2005/2006.

■ LA QUESTIONE DEI CREDITI

Il dispositivo non fa alcun accenno alla questione dei Cfu (Crediti formativi universitari). Vale a dire, alla questione che sta animando il dibattito degli addetti ai lavori circa la valutabilità annuale solo per i corsi che danno titolo a 60 Cfu (1.500 ore di studio). Ma è previsto in ogni caso che dal 2005/2006 non sarà più possibile

la valutazione di più di un corso per ogni anno accademico. Implicitamente, dunque, vengono fatte salve le situazioni pregresse. Compresa le eventuali valutazioni plurime. Anche per i corsi che sono stati effettuati nel nuovo ordinamento. Vale a dire quando la disciplina dei Cfu era già in vigore (dal 1999 in poi).

■ AL VIA LA RIAPERTURA DELLE GRADUATORIE

Entro aprile dovrebbe essere emanato anche il nuovo decreto per la riapertura delle graduatorie permanenti che da quest'anno saranno aggiornate una volta ogni due anni.

■ PRESIDI E DIRIGENTI PROMOSSI

Gli aspiranti presidi che hanno partecipato al concorso senza avere il requisito del servizio potranno essere immessi in ruolo solo se hanno effettivamente svolto attività di presidenza. La camera ha inoltre previsto un nuovo concorso riservato solo per i dirigenti incaricati. Per i dirigenti di seconda fascia poi resta la promozione in prima fascia dopo tre e non più cinque anni di funzioni di livello generale.

Contestati i compensi eccedenti

DI FRANCO BASTIANINI

Cercasi certezze sulla retribuzione delle ore eccedenti l'orario obbligatorio.

A decorrere dal 1° marzo 2003 l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Lo dispone l'articolo 76, comma 3 del contratto 2003. Dalla predetta data, pertanto, stipendio tabellare e l'indennità integrativa speciale costituiscono, ai fini della retribuzione, un unico. Ne consegue, stando alla lettera della disposizione contrattuale, che anche la misura della retribuzione delle ore prestate in eccedenza all'orario d'obbligo e in particolare quelle prestate per tutto l'anno sia dal personale con contratto a tempo indeterminato che determinato, deve essere calcolata sulla base dell'unico costituito, appunto, dallo stipendio tabellare in godimento e dalla indennità integrativa speciale (1/78° per ogni ora prestata dai docenti della scuola di primo e secondo grado; 1/87° per i docenti della scuola elementare e 1/90° per quelli della scuola dell'infanzia).

Per il ministero dell'economia e delle finanze, che corrisponde mensilmente gli stipendi al personale scolastico, la disposizione contrattuale non sarebbe invece affatto chiara tanto è vero che, come riferiscono le organizzazioni sindacali, ha ritenuto opportuno chiedere lumi al ministero dell'istruzione. Una richiesta di lumi che contrasta con la chiarezza della disposizione contrattuale. Significato e portata che vengono rafforzati dall'altra disposizione contenuta nell'articolo 79, comma 3, del medesimo contratto laddove viene precisato che il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale non modifica solo le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico. Cgil, Cisl e Uil scuola hanno chiesto ad Aran e ministero che chiariscano che i compensi per le ore aggiuntive vanno calcolati, nella misura indicata in precedenza, sulla base dello stipendio tabellare in godimento ivi inclusa l'indennità integrativa speciale. (riproduzione riservata)

Azienda Scuola

a cura di
ALESSANDRA RICCIARDI